

a cura della
Direzione Previdenza

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Con riferimento all'articolo "Il Modello Enpav non teme confronto" apparso su 30Giorni n. 10 del mese di Novembre 2013 si precisa che, al fine delle simulazioni del trattamento pensionistico (tab. 1, tab. 2, pag. 20), è stato considerato il caso di un **veterinario libero professionista con un reddito professionale crescente fino a 48.000 euro**.

Per una maggiore chiarezza d'informazione e per non creare errate aspettative tra i lettori, si precisa che un veterinario che svolge la professione come **lavoratore dipendente** e che accede al pensionamento con i requisiti anagrafici e contributivi proposti nelle simulazioni dell'articolo in questione, potrà raggiungere mediamente, a valori attuali, un importo di pensione annuo di circa 8.000 euro. Infatti il pensionando, in questo caso, si ipotizza che abbia sempre pagato i contributi minimi in assenza di redditi professionali e dunque la pensione è stata calcolata sulla base dei redditi convenzionali, di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento attuativo Enpav (per il 2014 € 15.550,00). Analoga situazione si verifica per i liberi professionisti che dichiarino redditi inferiori al minimo convenzionale.

Si precisa inoltre che il calcolo della pensione Enpav presenta diverse variabili, che influiscono sulla determinazione dell'importo e che rendono articolato il confronto tra più situazioni.

Le principali variabili di cui si deve tener conto sono:

- **I redditi professionali** dichiarati annualmente tramite Mod. 1, in quanto il sistema di calcolo è di tipo retributivo, quindi i redditi professionali dichiarati hanno estrema rilevanza ai fini della determinazione del trattamento previdenziale.
- **L'età e l'anzianità contributiva** maturata al momento del pensionamento. Il sistema Enpav, dopo le

SIMULAZIONI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Il calcolo della pensione presenta diverse variabili. Ecco quali bisogna tenere presente.



modifiche del 2010 e del 2013, permette un pensionamento flessibile, con età minima di 62 anni, fino a quella massima di 68 anni ed in ogni caso 35 anni di contribuzione. Combinando i due diversi requisiti di età e di contribuzione, si creano per uno stesso soggetto varie possibilità di accesso al pensionamento, con risultati diversi in termini d'importo finale della pensione, a seguito dell'applicazione dei coefficienti di neutralizzazione (art. 22 del Regolamento attuativo) che incidono sull'importo finale spettante.

- **Rispetto del principio del pro-rata.** Dal 1991 a oggi sono intervenuti più provvedimenti che hanno modificato il sistema di calcolo

della pensione. Attraverso il principio del pro-rata temporis si applicano i vari regimi normativi vigenti tempo per tempo, in funzione delle annualità di iscrizione all'Ente maturate sotto la vigenza delle diverse norme.

Nella successione delle normative nel tempo si è tenuto in considerazione il mantenimento di un'equità di trattamento pensionistico, sebbene si siano dovuti introdurre elementi di calcolo che hanno inciso sui trattamenti stessi. ■

N.B: nel medesimo articolo errata corregge Tab. 1 e Tab. 2 nell'esempio 2 leggasi Iscritto nel 1998, invece che 1988.